



Ordinanza Vivibilità Prot. 30447 del 06/09/1999

IL SINDACO

Preso atto che numerosi luoghi pubblici, soprattutto in centro storico, i parchi, le pensiline, le fermate del trasporto ed altre strutture pubbliche, ubicate sul territorio comunale, risultano oggetto di frequentazione da parte di persone dedite alla prostituzione, nullafacenti e/o senza fissa dimora, che stazionano e/o bivaccano creando turbativa alla sicurezza, alla libera fruizione del verde, allo svolgimento di attività ludico - sportive e originando una situazione di degrado e di anti - igienicità che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione di detti spazi pubblici da parte della cittadinanza;

Premesso che a vari Servizi del Comune giungono frequenti segnalazioni relative alla presenza, in alcune zone della città di Modena, di gruppi di soggetti che, ivi stazionando per consistenti periodi del giorno ed espletando funzioni fisiologiche all'aperto, senza avvalersi dei servizi pubblici, rendono in questo difficoltosa la fruizione delle aree e spazi pubblici di cui sopra, per motivi sia di decenza sia di carattere igienico-sanitario;

Viste le ordinanze n. 29983/94, n. 26055/98, n. 4015/99, n.4016/99, n. 4869/99, con le quali venivano disciplinate le suddette fattispecie e previste le relative sanzioni;

Ritenuto opportuno unificare le ordinanze di cui sopra al fine di consentire una più agevole individuazione ed applicazione della norma violata;

Ritenuto di adottare adeguati provvedimenti volti alla tutela della salute pubblica e tali da consentire la fruizione degli spazi pubblici in modo libero e sicuro;

Preso atto delle pressanti richieste pervenute all'Amministrazione Comunale da parte dei cittadini;

Sulla scorta delle indicazioni emerse nel corso della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 28.05.1998;

Su proposta del Corpo di Polizia Municipale;

Sentito il parere degli Uffici Competenti;

Visto il Regolamento d'Igiene;

Visto il Regolamento sull'occupazione delle aree e degli spazi pubblici;

Visto il Regolamento sullo smaltimento dei rifiuti;

Vista la Legge 689/81;

Visto l'art.36 della L. 142/90

ORDINA I SEGUENTI PROVVEDIMENTI

E' fatto divieto a chiunque nel territorio del Comune di Modena, ivi comprese strade, parchi, aree a verde pubblico, strutture pubbliche e ad uso pubblico, pensiline e fermate di trasporto pubblico, muriccioli, soglie e gradini, di;

1. Bivaccare e/o abbandonare i rifiuti;
2. Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
3. Soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
4. Abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.

La violazione dei precetti di cui alla presente Ordinanza, punita a norma dell'art.106 e ss. Del T.U.L.P.C. comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di una somma da •77.00 a • 464.00 estinguibile in via breve con la somma di • 154.00.

All'atto della sanzione i trasgressori saranno diffidati ad abbandonare i luoghi di cui al precetto e/o a rimuovere eventuali rifiuti prodotti nonché effetti o materiali lasciati incustoditi; l'inottemperanza verrà perseguita a norma dell'art.650 C.P.; la rimozione dei rifiuti verrà eseguita d'ufficio a cura della Meta Ambiente ed a spese degli inadempienti;

Eventuali attrezzature o altri materiali non ricompresi nel comma precedente, che hanno determinato l'occupazione abusiva, potranno essere sequestrate ai sensi dell'art.13 c.2 della legge 689/81.

Meta Ambiente è altresì incaricata di provvedere alla pulizia ed alla disinfezione dei luoghi ove avviene il bivacco e/o l'abbandono di rifiuti nel caso si dovessero creare analoghe situazioni di anti - igienicità, rilevate e comunicate al Comandante della Polizia Municipale;

L'ulteriore permanenza dei trasgressori durante le eventuali operazioni di pulizia e bonifica verrà sanzionata ai sensi dell'art.340 C.P.

Copia della presente Ordinanza verrà notificata al Direttore di Meta Ambiente per le incombenze di sua spettanza.

Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato di far osservare la presente Ordinanza richiedendo, ove necessario, la collaborazione delle altre Forze di Polizia e l'intervento delle strutture comunali a ciò preposte.

Ai sensi dell'art.18 della Legge 24 novembre 1981, n.689. l'autorità Amministrativa competente è il Sindaco, al quale nei tempi e modi di legge potranno essere inoltrati scritti difensivi.

La presente ordinanza sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, e sarà esecutiva decorso il periodo di pubblicazione e dalla stessa data dovranno intendersi abrogate le ordinanze:

- n. 29983/94 (stazione delle autocorriere di via Molza);
- n. 26055/98 (pensiline ed aree pertinenziali del trasporto pubblico);
- n. 4015/99 (bisogni fisiologici);
- n. 4016/99 (Parco Novi Sad e tribune);
- n. 4869/99 (Piazza Matteotti).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a:

- ◆ Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio,

- ◆ Presidente della Repubblica in via alternativa e per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione.